



**COMUNE DI SAINT-RHÉMY-EN-BOSSÉS**  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**COMMUNE DE SAINT-RHÉMY-EN-BOSSÉS**  
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8**

**Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Spostamento termine versamento pubblicità annuali e occupazioni permanenti - Conferma provvisoria applicabilità tariffe T.O.S.A.P. e imposta sulla pubblicità anno 2020 per le occupazioni temporanee e le affissioni.**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero, nella sala consiliare, con modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza come previsto con decreto del Sindaco n. 1 del 30.03.2020, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta chiusa al pubblico, in ragione delle restrizioni introdotte durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid19, di seconda convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CIABATTONI ALBERTO PACIFICO	X	
REAL SIMONE	X	
ALLIOD REMY	X	
BETEMPS STEFANIA	X	
CABRAZ FEDERICO	X	
CHESAUX DAVID	X	
LORUSSO PAOLO	X	
MANCUSO INES		X
MARGUERET ANSELMO	X	
RONC NICOLE	X	
SAVOYE CHRISTOPHE	X	
Totale	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Marie Françoise QUINSON il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CIABATTONI ALBERTO PACIFICO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e) del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 23/03/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 05/08/2020;

Richiamato il vigente *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, (T.O.S.A.P.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28/02/1996;

Richiamato il vigente *Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del piano generale degli impianti*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 28/09/1995;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 05/02/2020 con la quale venivano determinate per l'anno 2020 le tariffe della T.O.S.A.P. e dell'imposta di pubblicità;

Considerato che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" (Legge di bilancio 2020) ha previsto che dal 1° gennaio 2021 la T.O.S.A.P. e l'imposta sulla pubblicità vengano sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone deve essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Considerato che per garantire l'applicazione del nuovo Canone si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 della l. 160/2019, in base al quale il Canone deve essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato peraltro che, ad oggi, i dubbi sulle sue modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe – che dovrebbero appunto garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020, pur essendo destinate a disciplinare in modo omogeneo due fattispecie imponibili diverse tra loro come le occupazioni del suolo pubblico e la pubblicità – e sulla disciplina regolamentare che i Comuni dovrebbero adottare, rimangono in buona parte irrisolti, e che, in particolare, non vi è chiarezza sull'obbligatorietà dell'introduzione del nuovo Canone ovvero sull'alternatività rispetto alla T.O.S.A.P. e imposta di pubblicità e che si è in attesa dell'intervento chiarificatore del legislatore;

Considerato che, a fronte dell'incertezza sull'effettiva obbligatorietà del nuovo Canone, la cui disciplina applicativa avrebbe reso necessaria – in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria – l'adozione di atti estremamente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito), non si è ritenuto opportuno adottare tali atti prima di avere avuto conferma dell'effettiva obbligatorietà del Canone;

Dato atto che, per garantire l'eventuale applicazione obbligatoria del nuovo Canone, non appare necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina, che – stante l'attuale scadenza al 30 aprile 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, sulla base di quanto disposto con decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*" – potrà essere adottato entro il termine stabilito a livello nazionale per l'approvazione dei bilanci di previsione, in attesa di verificare se il canone diverrà effettivamente obbligatorio;

Considerato che l'approvazione immediata del relativo regolamento – comportando la contestuale abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite – rischierebbe di lasciare il Comune privo dei regolamenti delle entrate eventualmente destinate a rimanere applicabili anche nel 2021;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Considerato che, a fronte dell'attuale incertezza in merito all'obbligatorietà del nuovo Canone e dei dubbi interpretativi sulle modalità applicative, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario svolgere due azioni principali:

- la prima, disporre il rinvio al 30 aprile del termine del 31 gennaio di scadenza del pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti;
- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021, in particolare ove dovesse essere riconosciuta la facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria – si ritiene che l'Ufficio competente non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e imposta sulla pubblicità appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e imposta sulla pubblicità troverebbe invece piena giustificazione nell'ipotesi di conferma della non obbligatorietà del nuovo Canone, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fatta salva una loro successiva modifica nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

Ritenuto, nell'attuale stato di incertezza, di dare indicazione all'Ufficio competente di non provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, potendo la trasmissione del presente atto essere effettuata entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 10

Astenuti: n. ---

Votanti: n. 10

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. ---

## D E L I B E R A

- 1) di dare atto della situazione di incertezza in merito all'obbligatorietà/alternatività e dei dubbi interpretativi sulle modalità applicative del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, in base alla disciplina dettata dall'art. 1, commi 816 e successivi della l. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), dal 1° gennaio 2021 dovrebbe sostituire T.O.S.A.P. e imposta sulla pubblicità;
- 2) di dare atto che, a fronte della situazione di incertezza sopra rappresentata, in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria non si è ritenuto opportuno adottare, prima di avere avuto conferma dell'obbligatorietà del Canone, atti estremamente complessi, quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito;
- 3) di dare atto che, mentre il regolamento di disciplina del Canone potrà essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende invece necessario adottare specifici provvedimenti, finalizzati a garantire la corretta riscossione del tributo per evitare di arrecare un danno alle entrate del Comune;
- 4) di disporre di conseguenza il rinvio al 30 aprile 2021 del termine del 31 gennaio di scadenza del pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti;
- 5) di disporre che, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, l'Ufficio competente dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone;
- 6) di dare atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;
- 7) di stabilire che, nell'attuale stato di incertezza, l'Ufficio competente non dovrà provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, potendo la trasmissione del presente atto essere effettuata entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- 8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
CIABATTONI ALBERTO PACIFICO  
*(Firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
Dott.ssa Marie Françoise QUINSON  
*(Firmato digitalmente)*

---

---